

Comune di Arquata Scrivia (Alessandria)

VARIANTE PARZIALE N. 5 AL PRG VIGENTE. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7, DELLA L.R. 56/1977 E S.M.I.

(omissis)

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

DELIBERA

(omissis)

2. DI DARE ATTO che:

- non sono pervenute osservazioni e/o proposte, né in merito alle previsioni della variante, né in merito al rapporto ambientale preliminare, né durante il periodo a ciò deputato, né successivamente;
- la Provincia di Alessandria, con Decreto del Presidente n. 166/2023 del 10/08/2023, si è espressa positivamente in merito alla Variante, senza formulare prescrizioni e/o raccomandazioni;

3. DI APPROVARE il Progetto Definitivo della Variante Parziale n. 5/2023 al PRGC vigente ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. 56/77 e s.m.i., redatto dall'Arch. Rosanna Carrea dello Studio Tecnico Associato AISA di Basaluzzo (AL), costituita dai seguenti elaborati e atti tecnici, presentati al Comune in data 20/10/2023, prot. n. 16842, in formato cartaceo e mediante file .pdf e .p7m su CD, che, ad avvenuta approvazione, sarà depositata presso il Servizio Urbanistica:

- Relazione Illustrativa e Norme tecniche di Attuazione (ottobre 2023);
- Rapporto ambientale preliminare (maggio 2023);

documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegati a quest'ultimo, e depositati agli atti del Servizio Programmazione Territoriale Urbanistica Ambiente ai fini della pubblica consultazione e che, ad avvenuta approvazione, saranno depositati in originale presso il suddetto Servizio;

4. DI APPROVARE, inoltre, il fascicolo contenente le "Norme Tecniche di Attuazione – testo integrato" (ottobre 2023) con le modifiche introdotte dalla presente Variante Parziale n. 5/2023, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegato a quest'ultimo, e depositato agli atti del Servizio Programmazione Territoriale Urbanistica Ambiente ai fini della pubblica consultazione e che, ad avvenuta approvazione, sarà depositato in originale presso il suddetto Servizio;

5. DI DARE ATTO che:

- le suddette modifiche in variante, esclusivamente di carattere normativo, rivestono finalità d'interesse pubblico e rispondono ad esigenze di aggiornamento dello strumento urbanistico generale;
- la Variante ai sensi dell'art. 17, commi 5, 6 e 7, della L.R. 56/77 e s.m.i. si configura come Variante Parziale in quanto le modifiche in essa previste, come espressamente riportato nel capitolo "PREMESSA" all'interno della Relazione Illustrativa di progetto, con riferimento al comma 5 dell'art. 17, soddisfano tutte le seguenti condizioni:
 - a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
 - b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
 - c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla predetta legge;
 - d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla predetta legge;

e) non incrementano la capacità insediativa residenziale in misura superiore al quattro per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;

f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti (limite elevato all'8 per cento dall'art. 76bis della L.R. 13/2020, come introdotto dal comma 1 dell'art. 30 della L.R. 7/2022);

g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;

h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti;

- non vi sono aree interessate dalla Variante Parziale, trattandosi di variante esclusivamente normativa, pertanto non viene prodotta alcuna tavola schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti, ai sensi del comma 6 dell'art. 17;
- non viene intaccata la capacità insediativa residenziale, trattandosi di variante esclusivamente normativa, pertanto non viene prodotto alcun prospetto numerico relativo alla capacità insediativa residenziale e al rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), ai sensi del comma 7 dell'art. 17,
- con Deliberazione C.C. n. 3/2004 in data 17/03/2004 è stato approvato il progetto definitivo di classificazione acustica del territorio comunale con formale adeguamento alla L.R. n. 52/2000 e con Deliberazione C.C. n. 21/2011 in data 30/03/2011 è stato approvato il progetto definitivo di classificazione acustica del territorio della Frazione Sottovalle con formale adeguamento alla L.R. n. 52/2000;
- per quanto è a conoscenza di questa Amministrazione, la presente variante è compatibile con i piani sovracomunali approvati;

6. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. 56/1977 e s.m.i. e della D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977:

- la Variante sarà efficace ed entrerà in vigore a seguito della pubblicazione della presente deliberazione di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e sarà esposta in pubblica visione sul sito del Comune.
- la presente deliberazione di approvazione sarà trasmessa alla Provincia di Alessandria e alla Regione Piemonte, unitamente all'aggiornamento degli elaborati del PRG, entro dieci giorni dall'approvazione;

7. DI DEMANDARE al Responsabile del servizio interessato gli opportuni e conseguenti provvedimenti di propria competenza necessari al fine di dare completa attuazione a quanto previsto nella presente delibera;

8. DI DICHIARARE, con separata e conforme votazione, espressa tramite chiamata nominativa da parte del Segretario Comunale alla quale i Consiglieri hanno risposto votando ad alta voce, il presente provvedimento immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali).

9. DI PUNTUALIZZARE che avverso il presente provvedimento è ammesso Ricorso a sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.:

- giurisdizionale al T.A.R. di Torino ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104 entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; oppure in alternativa:

– straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

(omissis)

il Presidente
Basso Alberto

il Segretario Comunale a scavalco
Matrone Dott.ssa Maria